



COMUNALE MALE'
Via Trento, 40
38027 Malè (TN)



AVIS Comunale di Malè

Verbale Assemblea 30-12-2022

In data **30-12- 2022 alle ore 20.00** presso la Sede di Malè, si è svolta l'Assemblea Ordinaria dell'AVIS Comunale Malè con il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Nomina del segretario e degli scrutatori dell'assemblea;
2. Nomina dei questori di sala;
3. Lettura verbale verifica poteri
4. Presentazione, recepimento modifiche dello Statuto Comunale Malè, ai fini iscrizione Runts per enti di terzo settore;
5. Varie ed eventuali.

Soci iscritti e con diritto di voto presenti in Assemblea:
vedi libro soci

Il Presidente prende atto della presenza soci e dichiara aperta la seduta. Si passa ad illustrare il primo punto all'O.d.g.

Ad. 1. Viene proposto il signor Bella Giovanni in qualità di Segretario dell'Assemblea, mentre vengono proposti i signori Pancheri Gianni e Malanotti Ludwig in qualità di questori sala. L'Assemblea approva all'unanimità per alzata di mano;

Ad. 2. Si procede quindi all'illustrazione del bilancio consuntivo 2022 parlando nel dettaglio delle entrate e delle uscite avvenute durante l'anno. Dopo approfondita discussione l'Assemblea approva all'unanimità.

Ad. 3. Il tutto viene approvato all'unanimità.

Ad. 4. Al termine della discussione l'Assemblea all'unanimità approva modifiche Statutarie della Avis Comunale Malè e di tutti gli articoli, anche in riferimento allo Statuto dell'AVIS Nazionale e Provinciale; ai fini iscrizione Runts per enti di terzo settore ;

Ad. 5. Varie

Terminati gli argomenti e non essendoci altro da discutere il Presidente dichiara conclusa la riunione alle ore 21.00.

SEGRETARIO
Giovanni Bella

PRESIDENTE
Marcello Pangrazzi

0/0

.....
reg. /
pot.
dat.
ollo /
.....

..... 08/03/2023
di IP° 126 3
E. ELENTE DA IMPOSTA
Di REGISTRO E DI BOLLO
..... per trasc



8 MAR 2023

Statuto dell'Avis Comunale di Malè OdV

Sommario

ART. 1 - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE.....	2
ART. 2 - SCOPI SOCIALI.....	2
ART. 3 - ATTIVITÀ	3
ART. 4 - ASSOCIATI E VITA ASSOCIATIVA	4
ART. 5 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO.....	5
ART. 6 - ALBO COMUNALE DEI BENEMERITI.....	6
ART. 7 - ORGANI	6
ART. 8 - L'ASSEMBLEA COMUNALE DEGLI ASSOCIATI	6
ART. 9 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA COMUNALE DEGLI ASSOCIATI.....	7
ART. 10 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO COMUNALE.....	8
ART. 11 - IL PRESIDENTE	9
ART. 12 - ADDETTO CONTABILE E DI BILANCIO	10
ART. 13 - L'ORGANO DI CONTROLLO	10
ART. 14 - PATRIMONIO	11
ART. 15 - RISORSE	11
ART. 16 - ESERCIZIO FINANZIARIO	11
ART. 17 - LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE	12
ART. 18 - CARICHE.....	12
ART. 19 - ESTINZIONE O SCIoglimento.....	13
ART. 20 - RINVIO	13
Art. 21 - NORMA TRANSITORIA	13

08/03/2023

SERIE 3

AL. 126



ART. 1 - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE

c.1 L'Associazione "Avis Comunale di Malè", Organizzazione di Volontariato OdV, è costituita tra coloro che contribuiscono alla donazione volontaria, gratuita, periodica, anonima, associativa e consapevole di sangue e plasma. L'acronimo OdV deve essere usato negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

c.2 L'Avis Comunale di Malè ha sede legale in Malè ed attualmente corrente in via Trento nr. 40 ed esplica la propria attività istituzionale esclusivamente nell'ambito del Comune di Malè. Il trasferimento della sede associativa, nell'ambito dello stesso comune, non comporta modifica statutaria.

c.3 L'Avis Comunale di Malè, che aderisce all'AVIS Nazionale, nonché all'Avis equiparata Regionale del Trentino, è dotata di piena autonomia giuridica, patrimoniale e processuale rispetto alle AVIS Nazionale ed equiparata Regionale medesime.

c.4 L'Associazione fa parte della Rete Associativa Nazionale (RAN) 'AVIS Nazionale – Rete Associativa Nazionale', ai sensi del Codice del Terzo Settore (D.lgs. n. 117/2017). La perdita della qualifica di associato della Rete Associativa per qualsiasi causa, anche a seguito di recesso, comporta per l'Associazione l'assoluto divieto di utilizzare la denominazione AVIS e l'obbligo di destinare il patrimonio con le modalità previste per il caso di scioglimento; in ogni caso, l'efficacia della perdita della qualifica decorre dall'effettiva devoluzione del patrimonio da parte dell'associazione.

ART. 2 - SCOPI SOCIALI

c.1 L'Avis Comunale di Malè è un'associazione di volontariato, apartitica, aconfessionale, non lucrativa, che non ammette discriminazioni di genere, etnia, lingua, nazionalità, religione, ideologia politica; persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, non ha fini di lucro.

c.2 L'Avis ha lo scopo di promuovere la donazione di sangue - intero o di una sua frazione - volontaria, periodica, associata, gratuita, anonima e consapevole, intesa come valore umanitario universale ed espressione di solidarietà e di civismo, che configura il donatore quale promotore di un primario servizio socio-sanitario ed operatore della salute, anche al fine di diffondere nella comunità locale i valori della solidarietà, della partecipazione sociale e civile e della tutela del diritto alla salute.

c.3 Essa, pertanto, in armonia con i fini istituzionali propri, con quelli dell'AVIS Nazionale, equiparata Regionale sovraordinate alle quali è associata nonché del Servizio Sanitario Nazionale, si propone di:

- a)** Sostenere i bisogni di salute dei cittadini favorendo il raggiungimento dell'autosufficienza di sangue e dei suoi derivati a livello nazionale e dei massimi livelli di sicurezza trasfusionale possibili e la promozione per il buon utilizzo del sangue;
- b)** Tutelare il diritto alla salute dei donatori e dei cittadini che hanno necessità di essere sottoposti a terapia trasfusionale;
- c)** Promuovere l'informazione e l'educazione sanitaria dei cittadini e le attività culturali di interesse sociale con finalità educative;
- d)** Favorire l'incremento della propria base associativa;
- e)** Promuovere lo sviluppo del volontariato e dell'associazionismo, anche attraverso progetti di Servizio Civile;
- f)** Promuovere partenariati e protocolli di intesa e stipulare convenzioni con le pubbliche amministrazioni e con soggetti privati;
- g)** Svolgere ogni ulteriore iniziativa concernente le attività di interesse generale di cui al successivo art. 3 del presente Statuto.

ART. 3 – ATTIVITÀ

c.1 Per il perseguimento degli scopi istituzionali enunciati nell'art. 2 del presente Statuto, l'Avis Comunale - coordinandosi con l'Avis equiparata Regionale e Nazionale e con le Istituzioni Pubbliche competenti, svolge in via esclusiva le attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del Codice del Terzo settore, con riferimento a interventi e servizi sociali; interventi e prestazioni sanitarie; prestazioni socio-sanitarie; ricerca scientifica di particolare interesse sociale; educazione e formazione; beneficenza; protezione civile; promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali, nelle forme disciplinate dal regolamento nazionale.

In particolare svolge le seguenti attività:

- a) Attività di chiamata concordata con l'Avis del trentino equiparata Regionale;
- b) Attività di raccolta concordata con l'Avis del trentino equiparata Regionale;
- c) Promuove e organizza campagne di comunicazione sociale, informazione e promozione del dono del sangue, nonché tutte le attività di comunicazione esterna, interna ed istituzionale di propria competenza territoriale;
- d) Collabora con le altre associazioni di settore e con quelle affini che promuovono l'informazione a favore della donazione di organi e della donazione del midollo osseo;
- e) Promuove la conoscenza delle finalità associative e delle attività svolte e promosse anche attraverso la stampa associativa, nonché la pubblicazione di riviste, bollettini e materiale multimediale;
- f) Svolge, anche in armonia con gli obiettivi e le finalità indicate dall'Avis equiparata Regionale e/o Nazionale, attività di formazione nelle materie di propria competenza anche per istituzioni ed organizzazioni esterne, con particolare riferimento al mondo della scuola e delle Forze Armate;
- g) Promuove e partecipa ad iniziative di raccolta di fondi finalizzate a scopi solidali ed umanitari, al sostegno della ricerca scientifica;
- h) Intrattiene rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione al proprio livello territoriale e partecipa alle Istituzioni Pubbliche, ove richiesta, attraverso propri rappresentanti all'uopo nominati;
- i) Può partecipare, inoltre, all'Organizzazione di Protezione Civile AVIS Nazionale nel rispetto della normativa regolamentare approvata da AVIS Nazionale.

L'Avis Comunale per lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui sopra si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

c.1 bis L'Avis Comunale di Malè svolge, in coordinamento con l'Avis equiparata Regionale del Trentino ed in attuazione delle direttive della medesima, attività istituzionale anche nei comuni limitrofi nei quali non siano costituite altre associazioni Avis.

c.2 L'Associazione può svolgere attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui al comma 1, entro i limiti indicati dall'art. 6 del Codice del Terzo settore; può inoltre svolgere attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

c.3 L'Associazione, in quanto aderente ad AVIS Nazionale – Rete Associativa Nazionale, si conforma a quanto richiesto dalla Rete, ai fini dell'attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione e supporto, ai sensi dell'art. 41 del D.lgs. n. 117/2017 e dell'art. 3 dello Statuto di AVIS Nazionale.

ART. 4 – ASSOCIATI E VITA ASSOCIATIVA

c.1 È associato dell'Avis Comunale di Malè chi dona periodicamente il proprio sangue ed emocomponenti in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà; chi per ragioni di età o di salute ha cessato l'attività donazionale e

Esente da imposta di registro e di bollo ai sensi dell'art. 82 c. 3 e 5 del D. Lgs 117/2017 ed ai sensi della legge Provinciale 13 febbraio 1992, n. 8 art. 3

partecipa con continuità alla attività associativa; chi, non effettuando donazioni, esplica con continuità funzioni non retribuite di riconosciuta validità nell'ambito associativo.

c.2 Il numero degli associati che non effettuano donazioni, ma che esplicano funzioni di riconosciuta validità in ambito associativo non può superare 1/6 del numero dei donatori periodici dell'Avis Comunale medesima.

c.3 L'adesione all'Avis Comunale di Malè da parte dei soggetti in possesso dei requisiti di cui al 1° comma del presente articolo deve essere deliberata, su istanza dell'interessato, dal Consiglio Direttivo Comunale.

c.4 L'adesione dell'associato all'Avis Comunale di Malè comporta l'automatica adesione del medesimo all'AVIS Nazionale, nonché all'Avis equiparata Regionale sovraordinate.

c.5 La partecipazione dell'associato alla vita associativa non può essere temporanea, fatto salvo quanto previsto dall'art. 5.

c.6 La qualifica di associato è personale e non trasmissibile né in vita né ad eredi o legatari.

c.7 Ogni associato in regola con le disposizioni del presente statuto partecipa all'Assemblea Comunale degli Associati con diritto di voto ed è eleggibile alle cariche sociali.

c.8 L'associato ha diritto:

- a) al riconoscimento e alla tutela del valore etico del proprio dono;
- b) alla tutela dei propri dati personali;
- c) al rispetto ed alla tutela del proprio status di associato e donatore ad ogni livello associativo;
- d) all'elettorato attivo e passivo;
- e) ad adire gli organi di giurisdizione interna per eventuali violazioni di norme statutarie e regolamentari da parte di altri associati persone fisiche ovvero giuridiche;
- f) ad esaminare i libri dell'associazione di cui all'art. 17 (diciassette) del presente statuto previa richiesta scritta;
- g) alla tutela dei dati personali di cui l'Associazione è in possesso, mediante l'attuazione di tutte le misure necessarie previste dalle normative vigenti.

c.9 Gli associati non possono avvalersi della loro appartenenza alla Associazione o degli eventuali incarichi ricoperti nella stessa per fini diversi da quelli previsti dallo statuto.

c.10 Ogni decisione assunta dagli organi associativi, nel rispetto del principio di democrazia e delle competenze previste dallo statuto, è vincolante e deve essere osservata da tutti gli associati.

c.11 Tutti gli associati, oltre all'attività di donazione di sangue e di emocomponenti e/o alla collaborazione per le attività associative, devono svolgere in relazione alle proprie possibilità, nel pieno rispetto dell'etica associativa, formalizzata nel Codice Etico, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dagli organi competenti, opera di promozione della donazione di sangue periodica, volontaria, anonima, gratuita, associata e consapevole, nonché opera di promozione finalizzata alla crescita associativa. La collaborazione dell'associato alle attività associative si concretizza particolarmente nella partecipazione personale all'Assemblea con l'esercizio pratico del diritto di voto attivo e passivo. Tale obiettivo deve essere perseguito con particolare attenzione in ogni riunione preparatoria d'Assemblea, organo primario di governo, al fine di costruire meccanismi anche diversificati di espressione del voto, tali da favorire la partecipazione democratica di tutti gli associati.

Esente da imposta di registro e di bollo ai sensi dell'art. 82 c. 3 e 5 del D. Lgs 117/2017 ed ai sensi della legge Provinciale 13 febbraio 1992, n. 8 art. 3

c.12 La periodicità della donazione di sangue e/o di emocomponenti è stabilita nel rispetto della normativa vigente in materia, nonché dei protocolli adottati e dalla necessità e/o conformità nell'esercizio delle attività delle persone giuridiche derivante dalla programmazione della raccolta provinciale concordata.

c.13 Gli associati sono tenuti a fornire all'Associazione tutte le informazioni utili ai fini della gestione della stessa.

c.14 L'associato donatore deve:

- a) dichiarare eventuale esistenza di rapporti economici con l'Associazione;
- b) rifiutare compensi di qualsiasi natura che siano connessi alla singola donazione;
- c) evitare di dare notizie atte ad individuare che si sia assoggettato a prelievo a favore di persone determinate;
- d) fare riferimento per l'attività di donazione alle indicazioni dell'Avis di appartenenza;
- e) fornire al personale medico i propri dati anamnestici veritieri;
- f) osservare scrupolosamente le disposizioni in ordine all'ammissibilità alla donazione di sangue e/o emocomponenti, alla loro periodicità ed alle indagini sanitarie ai fini della idoneità alla donazione;
- g) comunicare alla propria Avis tutte le informazioni utili e necessarie ai fini delle attività associative.

ART. 5 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

c.1 La qualifica di associato si perde per:

- a) dimissioni;
- b) cessazione dell'attività donazionale o di collaborazione, senza giustificato motivo, per un periodo superiore ai due anni;
- c) espulsione per gravi inadempienze agli obblighi derivanti dal presente statuto o per comportamento contrario ad esso, per immoralità e comunque per atti che danneggino l'Associazione e i suoi membri;

c.2 In presenza dei presupposti di cui alla lettera a) e b) del comma 1) del presente articolo, l'associato viene cancellato dal registro dei soci con provvedimento motivato del Consiglio Direttivo Comunale.

c.3 Contro il provvedimento di espulsione l'associato potrà presentare ricorso, entro 30 giorni, al Collegio Regionale dei Probiviri competente, il quale delibererà in osservanza delle corrispondenti norme statutarie dell'Avis Regionali.

c.4 Il provvedimento del Collegio Regionale dei Probiviri è ricorribile, entro i 30 giorni successivi all'adozione dello stesso, al Collegio Nazionale dei Probiviri, che deciderà inappellabilmente, ai sensi del c. 5 dell'art. 16 dello statuto dell'AVIS Nazionale.

c.5 In caso di ricorso contro il provvedimento di espulsione deliberato dal Consiglio Direttivo Comunale, l'associato espulso perde automaticamente il diritto al voto, pur nelle more della decisione definitiva sull'espulsione da parte degli organi di giurisdizione competenti e aditi.

c.6 Il provvedimento definitivo di espulsione deliberato ai sensi del presente articolo estromette l'associato dall'Avis Comunale, da quella equiparata Regionale sovraordinata e dall'AVIS Nazionale.



ART. 6 - ALBO COMUNALE DEI BENEMERITI

c.1 L'Avis Comunale di Malè può istituire un albo di benemeriti, nel quale iscrivere tutti coloro, persone fisiche o giuridiche, che hanno contribuito o che contribuiscono anche una tantum, con il proprio sostegno, allo sviluppo morale e materiale dell'Associazione e siano stati considerati tali dal Consiglio Direttivo Comunale.

c.2 Il Consiglio Direttivo Comunale potrà attribuire la qualifica di benemerito anche a personalità del mondo scientifico e/o accademico che si siano prodigati nei campi e nelle materie afferenti all'ambito di attività associativa.

ART. 7 – ORGANI

c.1 Sono organi dell'Avis Comunale di Malè:

- a)** l'Assemblea Comunale degli Associati;
- b)** il Consiglio Direttivo Comunale;
- c)** il Presidente e il Vicepresidente;
- d)** l'Addetto contabile e di bilancio;
- e)** l'Organo di controllo, laddove istituito; in caso di nomina dell'Organo di controllo, la nomina dell'Addetto contabile e di bilancio, di cui alla precedente lettera d), è facoltativa.

ART. 8 - L'ASSEMBLEA COMUNALE DEGLI ASSOCIATI

c.1 L'Assemblea Comunale degli Associati è costituita da tutti gli associati che, all'atto della convocazione dell'Assemblea medesima, non abbiano presentato domanda di dimissioni e non abbiano ricevuto provvedimento d'espulsione.

c.2 Compongono altresì l'Assemblea Comunale gli associati di tutte le Avis di base eventualmente esistenti sul territorio di competenza nonché le Avis di base medesime, che vi partecipano a mezzo dei loro Presidenti e rappresentanti legali o dei Vicepresidenti.

c.3 Ogni associato ha diritto ad un voto.

c.4 In caso di personale impedimento a partecipare alla seduta dell'Assemblea, ogni associato potrà farsi rappresentare, conferendogli delega scritta, da un altro associato.

c.5 Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati in quelle con un numero di associati non inferiore a cinquecento.

c.6 L'Assemblea Comunale degli Associati si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno, entro il mese di febbraio, per l'approvazione del bilancio consuntivo, predisposto dal Consiglio Direttivo Comunale, nonché per la ratifica del preventivo finanziario approvato dal Consiglio medesimo.

c.7 L'Assemblea si riunisce, inoltre, ogni qualvolta deve assumere delibere di propria competenza, qualora fossero in gioco interessi vitali dell'Avis Comunale e nei casi di impossibilità di funzionamento degli organi dell'Associazione, nonché ogni qualvolta lo riterrà necessario il Presidente o fosse richiesto congiuntamente da almeno un decimo degli associati o dall'Addetto contabile e di bilancio/dal Presidente dell'Organo di controllo.

c.8 L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione con avviso scritto inviato almeno quindici giorni prima della seduta ovvero, in caso di urgenza, a mezzo telegramma, fax o messaggio di posta elettronica spediti almeno due giorni prima.

Esente da imposta di registro e di bollo ai sensi dell'art. 82 c. 3 e 5 del D. Lgs 117/2017 ed ai sensi della legge Provinciale 13 febbraio 1992, n. 8 art. 3

c.9 In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita quando siano presenti almeno la metà dei suoi componenti; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli associati presenti direttamente o per delega. In deroga all'art. 24, co 1, D.Lgs. 117/2017; si considerano aventi diritto di voto coloro che risultino iscritti nel libro degli associati aggiornato alla data dell'assemblea.

c.10 Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide ove risultino adottate a maggioranza degli associati presenti.

c.11 Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Per deliberare le modifiche statutarie occorre in prima convocazione la presenza di almeno la metà degli associati; in seconda convocazione la presenza di almeno un quarto degli associati; in terza convocazione la presenza di almeno un decimo degli associati; in quarta convocazione, da effettuarsi nel caso di mancato raggiungimento dei quorum previsti nelle prime tre convocazioni, occorre la presenza di almeno il due per cento degli associati; la proposta di modifica deve essere approvata in ogni caso con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

c.12 Nel caso di parità dei voti, la proposta oggetto di deliberazione si intende respinta.

c.13 Alle sedute dell'Assemblea Comunale degli Associati partecipano di diritto i componenti del Consiglio Direttivo Comunale ed i componenti dell'Organo di controllo/l'Addetto contabile e di bilancio.

c.14 Nell'assunzione di deliberazioni in ordine al bilancio consuntivo o che riguardino la responsabilità dei componenti del Consiglio, gli stessi non partecipano al voto.

c.15 Della convocazione dell'Assemblea Comunale viene data comunicazione all'Avis equiparata Regionale, la quale potrà inviare un proprio rappresentante.

c.16 Può essere previsto l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, nelle forme e nei modi previsti dal regolamento, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

ART. 9 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA COMUNALE DEGLI ASSOCIATI

c.1 Spetta all'Assemblea ordinaria:

- a) l'approvazione del bilancio consuntivo, accompagnato da una nota di sintesi sull'attività svolta, elaborata dal Consiglio Direttivo Comunale e dalla relazione dell'Addetto contabile e di bilancio/dell'Organo di Controllo;
- b) la ratifica del preventivo finanziario, approvato dal Consiglio Direttivo Comunale;
- c) l'approvazione delle linee di indirizzo e delle direttive generali per il funzionamento, il potenziamento e l'espansione dell'Associazione, proposte dal Consiglio Direttivo Comunale;
- d) la nomina e la revoca dei componenti del Consiglio Direttivo Comunale;
- e) la nomina dei delegati che rappresenteranno gli associati nell'Assemblea equiparata Regionale sovraordinata;
- f) la nomina e la revoca dell'Addetto contabile e di bilancio/dell'Organo di controllo;
- g) la nomina e la revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale/Addetto contabile e di bilancio /Organo di controllo;
- h) la formulazione all'Assemblea equiparata Regionale della proposta dei candidati alle cariche elettive dell'Avis equiparata Regionale;
- i) la nomina dei liquidatori;
- j) ogni altro adempimento che non sia stato demandato, per legge o per statuto, alla competenza di un altro organo associativo.

la legge

Esente da imposta di registro e di bollo ai sensi dell'art. 82 c. 3 e 5 del D. Lgs 117/2017 ed ai sensi della legge Provinciale 13 febbraio 1992, n. 8 art. 3

c.12 Qualora, durante un mandato, venga a mancare contestualmente la maggioranza dei Consiglieri, decade l'intero Consiglio.

c.13 Al Consiglio Direttivo Comunale spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli espressamente riservati, per legge o per statuto, all'Assemblea Comunale degli Associati, nonché l'esecuzione e l'attuazione delle delibere di quest'ultima e l'esercizio di ogni altra facoltà ritenuta necessaria, utile od opportuna per il raggiungimento dei fini statutari.

c.14 Il Consiglio Direttivo Comunale potrà, altresì, ove ritenuto necessario e/o opportuno, nominare un Direttore Generale e/o un Direttore Amministrativo, fissandone con apposita delibera competenze, funzioni, compensi e durata dell'incarico.

c.15 Il Direttore Generale e/o Amministrativo partecipa di diritto alle sedute del Consiglio Direttivo Comunale - fatta eccezione per quelle in cui vengano trattate questioni che li riguardino - con voto consultivo.

c.16 Il Consiglio Direttivo Comunale potrà, inoltre, costituire un Comitato Esecutivo – composto secondo le modalità enucleate con apposita delibera, nella quale verranno stabilite anche le competenze del Comitato medesimo –.

c.17 Nei casi di necessità e di urgenza e/o ove sia impossibile convocare tempestivamente il Consiglio Direttivo Comunale nei termini e con i quorum costitutivi e deliberativi di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo, si applica la lett. d) del 2° comma dell'art. 11.

c.18 I poteri del Consiglio Direttivo Comunale possono essere singolarmente delegati, dall'organo stesso, al Presidente al Vicepresidente, all'Ufficio di Presidenza, al Comitato Esecutivo, ove nominato.

ART. 11 - IL PRESIDENTE

c.1 Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo Comunale al proprio interno, presiede l'Avis Comunale, ne ha la rappresentanza legale ed ha la firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio.

c.2 Al Presidente spetta, inoltre:

- a) convocare e presiedere l'Assemblea Comunale degli Associati, il Consiglio Direttivo Comunale e l'Ufficio di Presidenza, nonché formularne l'ordine del giorno;
- b) curare l'esecuzione e l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo Comunale;
- c) proporre al Consiglio Direttivo Comunale i nominativi delle persone che dovranno prestare la propria opera in favore dell'Associazione, a titolo di lavoro subordinato o autonomo ovvero di consulenza;
- d) assumere, solo in casi di urgenza, i provvedimenti straordinari nelle materie di competenza del Consiglio Direttivo Comunale, con l'obbligo di sottoporli alla ratifica del Consiglio medesimo in occasione di una riunione che dovrà essere convocata entro 10 giorni successivi.

c.3 Nell'espletamento dei propri compiti, il Presidente è coadiuvato dal Segretario.

c.4 In caso di assenza o impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente.

c.5 La firma e/o la presenza del Vicepresidente fa fede, di fronte ai terzi, dell'assenza o dell'impedimento temporanei del Presidente.

ART. 12 – ADDETTO CONTABILE E DI BILANCIO

c.1 L'Addetto Contabile e di Bilancio è nominato dall'Assemblea Comunale degli Associati e deve essere dotato di adeguata competenza.

c.2 L'Addetto Contabile e di Bilancio dura in carica 4 anni e può essere rinominato.

Esente da imposta di registro e di bollo ai sensi dell'art. 82 c. 3 e 5 del D. Lgs 117/2017 ed ai sensi della legge Provinciale 13 febbraio 1992, n. 8 art. 3

c.3 L' Addetto Contabile e di Bilancio ha funzione di supporto al Consiglio Direttivo; esamina il bilancio consuntivo e formula in apposita relazione le proprie osservazioni e conclusioni circa la correttezza del bilancio e la sua corrispondenza alla documentazione contabile.

c.4 L' Addetto Contabile e di Bilancio partecipa di diritto all'Assemblea degli Associati, senza diritto di voto.

c.5 L' Addetto Contabile e di Bilancio è invitato a partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo.

ART. 13 – L'ORGANO DI CONTROLLO

c.1 La nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 30 del D.lgs. n. 117/2017. L'Organo di controllo rimane in carica per tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. L'Organo di controllo, se collegiale, si compone di tre o cinque membri effettivi, associati o non associati. Devono inoltre essere nominati due componenti supplenti. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.

c.2 L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

c.3 Esso anche se monocratico, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 CTS, esercita altresì la revisione legale dei conti. In tal caso, tutti i componenti devono essere revisori legali dei conti iscritti nell'apposito registro.

c.4 L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.lgs. n. 117/2017 ed attesta, laddove presente, che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.lgs. n. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

c.5 Delle proprie riunioni l'Organo di controllo redige apposito verbale.

c.6 I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere consiglieri ed al Presidente notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 14 - PATRIMONIO

c.1 Il patrimonio dell'Avis Comunale, utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, è costituito da beni mobili ed immobili.

c.2 Tale patrimonio iniziale potrà essere incrementato ed alimentato con:

- a)** il reddito del patrimonio;
- b)** i contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c)** i contributi di organismi internazionali;

Esente da imposta di registro e di bollo ai sensi dell'art. 82 c. 3 e 5 del D. Lgs 117/2017 ed ai sensi della legge Provinciale 13 febbraio 1992, n. 8 art. 3

- d) i rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) le oblazioni, le donazioni, i lasciti, le erogazioni ed i contributi da parte di quanti – soggetti pubblici e privati – condividendone lo scopo, vogliano il potenziamento dell'istituzione anche con riferimento ad iniziative specifiche o settoriali;
- f) ogni altro incremento derivante anche dalle attività commerciali e produttive marginali svolte dall'Avis Comunale.

c.3 Il Consiglio Direttivo Comunale provvederà all'investimento, all'utilizzo ed all'amministrazione dei fondi di cui dispone l'Associazione, nel rispetto dei propri scopi sociali.

c.4 È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art. 8, comma 3 del D.lgs. n. 117/2017.

c.5 Eventuali utili o avanzi di gestione devono essere destinati unicamente alla realizzazione delle attività istituzionali e diverse, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 15 – RISORSE

c.1 L'Associazione può trarre le risorse economiche necessarie al proprio funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi nonché delle attività di cui all'articolo 3, comma 2, del presente Statuto.

ART. 16 – ESERCIZIO FINANZIARIO

c.1 L'esercizio finanziario ha la durata di un anno solare.

c.2 Entro il 31 dicembre di ogni anno dovrà essere approvato dal Consiglio Direttivo Comunale il preventivo finanziario dell'anno successivo entro il mese di febbraio dovrà essere sottoposto alla ratifica dell'Assemblea Comunale degli Associati, la quale nella stessa occasione approverà il bilancio consuntivo dell'anno precedente.

c.3 L'Associazione redige il rendiconto di cassa o il bilancio d'esercizio a norma di quanto stabilito dall'art. 13 del D.lgs. 117/2017 e dei decreti ministeriali in materia.

c.4 Dopo l'approvazione in Assemblea il Bilancio sarà depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore.

c.5 Nei casi previsti dall'art. 14 del D.lgs. n. 117/2017, l'Associazione ha l'obbligo di redigere e adottare il Bilancio sociale.

ART. 17 – LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

c.1 L'Associazione ha obbligo della tenuta dei seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro dei volontari che svolgono le attività in modo non occasionale;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

Esente da imposta di registro e di bollo ai sensi dell'art. 82 c. 3 e 5 del D. Lgs 117/2017 ed ai sensi della legge Provinciale 13 febbraio 1992, n. 8 art. 3



c.2 I libri di cui alle lettere a), b) e c) sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera d), sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

c.3 Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta al Presidente.

ART. 18 – CARICHE

c.1 Tutte le cariche sociali sono quadriennali (ad eccezione della carica di Organo di controllo) e sono non retribuite, fatta eventualmente eccezione per l'Addetto contabile e di bilancio e l'Organo di controllo, esterni all'associazione.

c.2 Ai detentori di cariche sociali spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute in relazione all'assolvimento dell'incarico.

c.3 Il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere non possono detenere la medesima carica per più di due mandati consecutivi, salvo deroga di cui al successivo c.4. Nel computo dei mandati si intendono compresi anche quelli già iniziati e poi interrotti per qualsiasi causa nonché quelli svolti ai sensi di cui al combinato disposto dei commi 9, 10 e 12 dell'art. 10, salvo che i mandati medesimi siano stati svolti per periodi non superiori ad un anno.

c.4 Lo statuto dell'Avis regionale, tenuto conto delle esigenze del proprio territorio, potrà prevedere una deroga in ordine alla ineleggibilità per più di due mandati consecutivi.

c.5 Tutti i componenti dell'organo di amministrazione sono scelti tra le persone fisiche associate. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. I titolari di cariche sociali non devono avere riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici.

c.6 L'Associazione, nei casi previsti dall'art. 14, comma 2, del D.lgs. n. 117/2017, provvede a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo nonché ai dirigenti.

ART. 19 - ESTINZIONE O SCIoglimento

c.1 Lo scioglimento dell'Avis Comunale di Malè può avvenire con delibera dell'Assemblea Comunale degli Associati, su proposta del Consiglio Direttivo Comunale, solo in presenza del voto favorevole di almeno i tre quarti dei suoi componenti.

c.2 In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, all'Avis di livello immediatamente superiore o ad altra organizzazione che persegue finalità analoghe con qualifica di ente del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 20 – RINVIO

c.1 Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme dello statuto e del regolamento dell'AVIS Nazionale e dell'Avis equiparata Regionale sovraordinate, nonché le norme del Codice del Terzo settore e, in quanto compatibili, del codice civile e delle altre leggi vigenti in materia.

ART. 21 - NORMA TRANSITORIA

c.1 Nelle more dell'approvazione del presente statuto nei modi e nei tempi di legge, si applicano le disposizioni del vigente statuto.

Esente da imposta di registro e di bollo ai sensi dell'art. 82 c. 3 e 5 del D. Lgs 117/2017 ed ai sensi della legge Provinciale 13 febbraio 1992, n. 8 art. 3

c.2 I titolari di cariche sociali mantengono l'incarico - salvo dimissioni o altro personale impedimento - fino alla scadenza naturale del mandato iniziato sotto la vigenza del testo statutario attualmente in vigore.

c.3 Nel computo dei mandati di cui ai commi 3 dell'art. 18 del presente Statuto si considerano anche quelli espletati precedentemente.

c.4 L'entrata in vigore del presente Statuto comporta l'immediata abrogazione di tutte le normative regionali e di ogni altra disposizione da esse derivante oggi vigente.



